

**N. R.G. 995/2024****TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Di Sano,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/10/2024,  
nel giudizio iscritto al n. V.G. 995/2024  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Visto il ricorso del 3/9/2024 presentato da \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 19, co.  
3, d.lgs. 14/2019, per la conferma delle misure protettive richieste;  
visto il decreto del 4/9/2024;  
visto il parere depositato dall'avv. \_\_\_\_\_ in data 16/10/2024, quale Esperto nominato  
nella procedura di composizione negoziata;  
richiamato il verbale di udienza del 17/10/2024 e viste le considerazioni ivi esposte dall'avv.  
Verderico, difensore della società ricorrente;  
ritenuto che, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, non sussistano i presupposti per il  
provvedimento richiesto, donde la revoca delle misure protettive in atto nei termini *infra* specificati;  
ritenuto che, in particolare, ostano all'accoglimento del ricorso le due seguenti considerazioni;  
rilevato che, anzitutto, occorre considerare le perplessità afferenti alla effettiva sussistenza in atto di  
misure protettive da confermare;  
rilevato che, a questo proposito, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 14/2019 il  
Tribunale provvede sul ricorso presentato una volta acquisito il parere dell'esperto nominato, avente  
ad oggetto "*la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative*" (cfr.  
comma 4), e – ove necessario – provvede altresì ad assumere gli atti istruttori indispensabili,  
pervenendo quindi ad una decisione (per quanto qui di interesse) di conferma, di revoca o di  
modifica delle misure protettive richieste ex art. 18 d.lgs. 14/2019;  
rilevato che, nella specie, occorre tener conto del fatto che, come rappresentato dalla odierna  
ricorrente, la \_\_\_\_\_ presentava una prima istanza di nomina dell'esperto  
con contestuale applicazione di misure protettive, positivamente vagliata dalla Commissione  
istituita presso la Camera di Commercio in data 24/7/2024 (cfr. pag. 2 ricorso), e provvedendo  
quindi al deposito del ricorso per la conferma delle misure medesime in data 29/7/2024 (cfr. pag. 3  
ricorso);



rilevato che, in particolare, la detta richiesta non trovava accoglimento, come riportato dal ricorrente (cfr. pag. 3 ricorso) e documentato dall'allegato decreto dell'intestato Tribunale del 14/8/2024, con il quale è stata dichiarata l'inefficacia delle misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 1, d.lgs. 14/2019;

rilevato che, a fronte di ciò, parte istante ha invocato l'art. 19, co. 3, ultimo periodo, d.lgs. 14/2019 a sostegno dell'ammissibilità della nuova richiesta, ivi essendo prescritto che "*Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta*" (secondo la formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 136/2024);

ritenuto che, nondimeno, l'istanza *de qua* va ritenuta inammissibile, atteso che l'odierna ricorrente si è limitata a reiterare la richiesta di conferma delle misure protettive senza, tuttavia, osservare gli adempimenti prescritti dall'art. 18 d.lgs. 14/2019 e, precisamente, la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese prevista dal comma primo della citata disposizione;

ritenuto che, in particolare, l'*iter* suddetto appare necessario ai fini della ripresentazione della domanda (secondo quanto riconosciuto dall'art. 19, co. 3, cit. invocato dall'odierno ricorrente), in tal senso deponendo le seguenti considerazioni: 1) le misure protettive si producono dal giorno (e, quindi, per effetto) della pubblicazione nel registro delle imprese (cfr. art. 18, co. 1 e 4, d.lgs. 14/2019), prova ne sia che l'istanza rivolta al Tribunale ha ad oggetto (non la costituzione degli effetti protettivi, ma) la conferma o la modifica delle misure medesime, con la conseguenza che, in mancanza della ridetta pubblicazione e viepiù nel caso in cui gli effetti protettivi delle misure suddette siano cessati per effetto di un esplicito provvedimento giudiziale in tal senso adottato (nella specie, il decreto del 14/8/2024 - cfr. *supra*), la domanda di conferma o di modifica (reiterata) va dichiarata inammissibile, mancando a monte misure protettive sui cui effetti assumere la determinazione richiesta; 2) la necessità della pubblicazione dell'istanza si desume dalla lettera dell'art. 18, co. 1, d.lgs. 14/2019, che impone all'imprenditore di depositare il ricorso per la conferma o modifica "*entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto*"; 3) l'assenza di una nuova pubblicazione (quale fattore costitutivo delle misure protettive) impedisce altresì in concreto l'adozione di un provvedimento di conferma, mancando in particolare un *dies* a partire dal quale computare la durata delle nuove misure protettive così da limitarla entro i termini di cui all'art. 19, co. 4, d.lgs. 14/2019;

ritenuto che, in coerenza a quanto finora esposto, la norma che consente all'imprenditore di ripresentare l'istanza nei casi previsti dall'art. 19, co. 3, terzo e quarto periodo, d.lgs. 14/2019 va intesa nel senso che essa in ogni caso non ne consente la reiterazione senza l'osservanza delle formalità prescritte per la prima, con la conseguenza che, avuto riguardo al caso di specie, preso



atto della mancata pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive delle quali è chiesta la conferma, la domanda a ciò rivolta va dichiarata inammissibile;

ritenuto che, in aggiunta e anche a prescindere dalle superiori considerazioni, la richiesta di conferma non appare meritevole di accoglimento alla luce delle conclusioni formulate dall'esperto nominato, avv. \_\_\_\_\_ ;

rilevato che, a questo proposito, giova premettere che la delibazione rimessa al Tribunale ex art. 19 d.lgs. 14/2019 si snoda, per un verso, attraverso la disamina del parere dell'esperto avente ad oggetto *“la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”* (cfr. comma 4) e, per altro verso, attraverso l'assunzione degli atti istruttori indispensabili ed è volta a realizzare il contemperamento, da un lato, dell'interesse dell'imprenditore a perseguire lo scopo del risanamento aziendale attraverso l'*iter* prescelto senza che le iniziative individuali dei creditori possano pregiudicarlo e, dall'altro lato, dell'interesse dei creditori a non vedere *tout court* sacrificata la possibilità (normativamente prevista) di un recupero anche coattivo delle proprie pretese rimaste inadempite, a fronte di proposte non serie né altrimenti sostenibili (è, al riguardo, significativo il fatto che l'art. 19, co. 6, d.lgs. 14/2019, nel disciplinare la revoca o la riduzione della durata delle misure protettive e cautelari, si esprima in termine di sproporzione rispetto al *“pregiudizio arrecato ai creditori istanti”*);

ritenuto che, ciò posto, occorre a tal proposito tener conto del fatto che l'avv. \_\_\_\_\_, esperto nominato nella procedura di composizione negoziata avviata dalla \_\_\_\_\_, ha espresso parere negativo sulla funzionalità delle misure richieste rispetto al perseguimento dello scopo ad esse sotteso (come dianzi precisato), evidenziando in particolare che *“Il Progetto predisposto dalla Società – se astrattamente condivisibile - appare però privo di supporto documentale (ed anzi a tratti smentito dagli stessi documenti prodotti), ed assimilabile forse più ad una dichiarazione di intenti che ad una concreta prospettiva di rilancio aziendale, in quanto: (i) gli immobili sono invenduti da anni, tant'è che quelli sottoposti alla procedura esecutiva 36/2021 vanno per la quinta asta, e da una parte è evidente il relativo deprezzamento, dall'altra è difficile ipotizzare che si riesca improvvisamente ad alienarli nel 2025; (ii) i crediti per fatture da emettere sono “incagliati” in quanto legati alle note dinamiche dei crediti Superbonus ed al mancato incasso da parte della \_\_\_\_\_ (committente verso \_\_\_\_\_ e subappaltatrice verso il \_\_\_\_\_) dei crediti nei confronti della \_\_\_\_\_, il cui “sblocco” consentirebbe alla \_\_\_\_\_ di pagare quanto dovuto alla subappaltatrice \_\_\_\_\_ . Sul punto però non sono stati forniti elementi che possano far valutare ipotetiche tempistiche di sblocco (solo la sera del 15.10.2024 la società ha comunicato che la \_\_\_\_\_ intenderebbe procedere con la cessione dei crediti alla \_\_\_\_\_, ma allo stato si tratta solo di una “notizia” (che andrebbe ovviamente coltivata e*



formalizzata); (iii) l'esecuzione di lavori per conto terzi (oggetto di impegno da parte della di cui infra) appare di difficile realizzabilità, specie rispetto all'entità ipotizzata (€ 500.000,00 per cinque anni) stante l'assenza di DURC e certificazioni in capo a ; (iv) i crediti commerciali sono stati interamente svalutati, mentre l'unico elemento allo stato apparentemente più concreto, è la volontà (non espressa ma rappresentata) dei promissari acquirenti di procedere con il rogito ed il saldo prezzo (pari a complessivi € 225.000,00 – cfr. doc. 19 - Progetto di Piano del 07.10.2024), che però presenta la criticità del mancato frazionamento dell'ipoteca” (pag. 11 parere del 16/10/2024);

ritenuto che, in particolare, sebbene possa ritenersi superata la criticità sub 2 elencata a pag. 12 del parere (in data 17/10/2024 risulta, infatti, acquisita agli atti del giudizio la nota di Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la certificazione dei crediti erariali, sebbene ivi si dia atto dell'avvenuta protocollazione del ricorso ex art. 19 d.lgs. 14/2019 del 3/9/2024 soltanto in data 1/10/2024, con i conseguenti riverberi sulla tempestività della richiesta allo scopo inoltrata dalla società ricorrente e sulla conseguente e mancata tempestività nell'assolvimento dei propri obblighi informativi), l'avv.

ha rilevato due ulteriori criticità e cioè che “il Progetto di Piano non è stato redatto, fino al corrente mese di ottobre, secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2 CCIP” e, inoltre, che “non è stata prodotto l'estratto delle informazioni presenti nella centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera h) CCIP”, evidenziando dunque una carenza ed una inerzia informativa da parte della società istante nelle quali si inverte la violazione dei doveri di collaborazione imposti al debitore anche nel contesto del procedimento di composizione negoziata della crisi (doveri segnatamente desumibili dall'art. 16, co. 5, d.lgs. 14/2019, secondo cui “Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata”, principio esteso a tutte le parti e, quindi, in primis all'imprenditore; ancora, dall'art. 16, co. 4, d.lgs. 14/2019, che impone all'imprenditore “il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori”; ancora, dal precedente comma 2, che assegna all'esperto il potere di chiedere all'imprenditore e ai creditori “tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie” e, più in generale, dall'art. 4, co. 1 e 2, d.lgs. 14/2019, che rimarcano il dovere di buona fede e correttezza dell'imprenditore anche nella sua specifica



declinazione di dovere - e, per quanto riguarda i presenti fini, di onere - di fornire informazioni complete e trasparenti);

rilevato che, più in particolare, sotto il primo profilo l'esperto ha dato atto dell'avvenuto ricevimento dell'effettivo e definitivo progetto di risanamento solo in data 7/10/2024, a fronte della richiesta di apertura della composizione negoziata avanzata mesi prima, oltre che invero a fronte del deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive avvenuto in data 3/9/2024, quindi a distanza di oltre un mese dalla richiesta e di circa dieci giorni dall'udienza fissata ai fini della relativa delibazione, ciò di cui occorre senz'altro tener conto ai presenti fini in ragione – per quanto sopra esposto – del necessario contemperamento (in cui si concreta la decisione demandata al Tribunale) dell'interesse del debitore al superamento della crisi con quello dei creditori a non veder sacrificato il proprio diritto al recupero del credito attraverso il ricorso ai rimedi previsti dall'ordinamento;

rilevato che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla carenza documentale dedotta al punto 3 dell'elenco contenuto a pagina 12 del parere dell'Esperto, non rilevando ai presenti fini la mera disponibilità al riguardo manifestata all'udienza dalla ricorrente a fronte, segnatamente, dell'inerzia lamentata e contestata dall'esperto (e rimasta *in parte qua* ingiustificata), avendo questi infatti riferito che *“La trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste è stata inizialmente inesistente, e poi, specie nelle ultime due settimane prima della redazione del presente parere, “straripante” nella quantità ma spesso irrilevante se non controproducente nella qualità, fermo restando che alcune domande sono rimaste tutt'oggi prive di riscontro, come ad esempio la richiesta (risalente ai primi di settembre) di compilazione e trasmissione del test pratico estrapolabile dalla Piattaforma”* (pag. 12 parere);

rilevato che, inoltre, l'esperto ha altresì dedotto che *“Non può non evidenziarsi che la società non ha avviato alcuna trattativa con i creditori, come dichiarato dall'imprenditore nel corso degli incontri e con la comunicazione PEC del 27.09.2024 (cfr. doc. 14), e successivamente confermato, nonostante gli inviti in tal senso da parte dell'Esperto. Sul punto, tra l'altro, è stato riferito di non aver avviato trattative stante il blocco dei conti correnti a seguito dei pignoramenti presso terzi notificati. Come comprovato dalla documentazione fornita in data 15.10.2024 (cfr. doc. 23), la predetta procedura esecutiva presso terzi è stata invece dichiarata estinta sin dal 12.09.2024 (e comunque sui conti pignorati non vi erano somme)”,* concludendo pertanto che *“Tale circostanza – ovvero il mancato avvio delle trattative – in relazione alla richiesta di concessione di misure protettive, incide negativamente sulla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” (che costituisce presupposto per la relativa concessione) in quanto la presente procedura è ancora in una fase decisamente embrionale”* (pag. 13 parere);



ritenuto che va condivisa la valutazione al riguardo esposta dall'avv. \_\_\_\_\_, non potendosi non considerare che il riconoscimento delle misure protettive è funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori, sicché l'assenza di una interlocuzione con gli stessi avviata rivela l'inidoneità dell'iniziativa assunta dal debitore ai fini del superamento della crisi mediante la procedura negoziata e, dunque, l'insussistenza delle ragioni giustificative delle misure che sacrificano il diritto dei creditori a vantaggio della prima;

rilevato che, ancora, l'esperto ha rappresentato che "la \_\_\_\_\_ è apparentemente "inattiva" in quanto la stessa ha trasferito le proprie SOA alla \_\_\_\_\_, giusto progetto di scissione del 13.11.2017 (cfr. doc. 10) e non risulta essere titolare di alcun contratto (se non "intese" con la \_\_\_\_\_ che non consentono di raggiungere un minimo grado di certezza e determinabilità) che possa consentire alla stessa di generare flussi da mettere a disposizione dei creditori. Infatti, l'Imprenditore ha riferito di poter svolgere allo stato solo lavori in subappalto per conto della \_\_\_\_\_ (società riferibile sempre al Dott. \_\_\_\_\_), non essendo in possesso delle certificazioni e del DURC, ma che quest'ultima assicurerebbe alla \_\_\_\_\_ lavori per Euro 500.000,00 annui per tutta la durata del Piano" (pag. 14 parere), evidenziando altresì come l'assunto posto a fondamento del progetto di piano sia suffragato unicamente da una generica scrittura di impegno della \_\_\_\_\_ dell'11/10/2024 (cfr. all. 25 parere) e, quindi, non supportata dall'allegazione delle commesse in corso o previste, rimanendo peraltro subordinata alla ricorrenza (non meglio specificata) del presupposto della possibilità della ricorrente di eseguire i lavori, ciò da cui desumere che "non si ritiene concretamente realizzabile un impegno di tal guisa, anche perchè non si comprende per quale ragione non sia stato finora posto in essere" (pag. 15 parere) e, ancora, che "Inoltre, nonostante l'evidente buona fede dell'imprenditore, non è possibile per l'Esperto "sopressedere" dal fatto che non esistono contratti di alcun genere o altri elementi concreti che possano dimostrare il perdurare della continuità della \_\_\_\_\_ da una parte e, dall'altra, la ragionevole probabilità che la stessa possa risanarsi. Si deve far presente inoltre che - a specifica domanda - l'imprenditore ha dichiarato (il 15.10.24) di non possedere conti correnti attivi, e che attualmente non vi sono cantieri aperti della \_\_\_\_\_, ma solo uno della \_\_\_\_\_, in virtù di contratto con la \_\_\_\_\_, nell'ambito del quale la \_\_\_\_\_ starebbe svolgendo una non meglio specificata attività" (pag. 15 parere);

rilevato che in ragione di quanto esposto l'esperto ha così concluso: "Relativamente alla richiesta di conferma delle misure protettive invocate, invece, stante (a parte la non congruità dell'attuale Progetto di risanamento): i) l'assenza di trattative con i creditori; ii) la circostanza che il pignoramento presso terzi è stato dichiarato estinto, mentre la procedura esecutiva promossa dal \_\_\_\_\_ ha visto succedersi quattro aste deserte, e sarà chiamata per il quinto



tentativo il 13.12.2024, e la procedura esecutiva n. 63/2024 è stata promossa da un ex dipendente (creditore privilegiato) per la somma di Euro 45.004,80, mentre l'iscrizione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate non inciderebbe sul buon esito di eventuali trattative, nonché iv) l'assenza di evidenze documentali che giustifichino la relativa conferma, non sussiste alcun elemento di funzionalità positivamente valutabile, ragione per la quale si esprime parere negativo. L'esperto si rimette ovviamente alle valutazioni dell'Ill.mo Signor Giudice, il cui ambito di approfondimento è più esteso di quello previsto per l'Esperto, riservandosi – anche all'esito del relativo provvedimento – di valutare l'archiviazione della procedura in assenza di modifiche significative” (pag. 18 parere);

ritenuto che le considerazioni dell'esperto, invero non specificamente contestate dalla parte ricorrente all'udienza del 17/10/2024, appaiono decisive ai fini del rigetto della domanda di conferma delle misure cautelari (quand'anche, cioè, si ritenessero superabili i profili in rito sopra esposti), atteso che, sebbene lo stato del procedimento di risanamento sia ancora in una fase iniziale (come emblematicamente testimonia il riferimento al *progetto* di piano), non può nondimeno ritenersi che il giudizio rimesso al Tribunale si esaurisca in una mera verifica documentale e dell'astratta possibilità che le misure controverse agevolino l'esito positivo delle trattative, sia perché trattasi di un procedimento giurisdizionale in cui si incontrano (e vanno, quindi, composti) interessi confliggenti, sia perché, altrimenti opinando, l'interesse dei creditori non apparirebbe adeguatamente tutelato;

rilevato che, dunque, appare in tal senso dirimente il fatto che l'assunzione posta a fondamento del progetto di risanamento non abbia alcun riscontro oggettivo e documentale, nei termini in cui ciò è stato denunciato dall'esperto, così come generica e del pari priva di riscontro rimane ai presenti fini la deduzione esposta all'udienza del 17/10/2024 circa il fatto che *“la società ricorrente ha individuato un soggetto terzo che intende garantire la provvista necessaria al funzionamento del piano”*;

ritenuto che, in coerenza a ciò, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda, statuizione alla quale in particola non consegue una disposizione di revoca delle misure protettive in atto, queste risultando insussistenti per le ragioni dianzi esposte;

ritenuto che le spese vanno dichiarate irripetibili;

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso per la conferma delle misure protettive avanzato dalla

Dichiara le spese irripetibili.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese, da effettuarsi ex art. 19, co. 7, d.lgs. 14/2019 entro il giorno successivo al deposito.

Si comunichi.

Barcellona Pozzo di Gotto, 07/11/2024

IL GIUDICE

dott. Fabrizio Di Sano

